

Codice A1820C

D.D. 17 febbraio 2025, n. 283

VCCB158 - SNAM Rete Gas S.p.A. - Nulla osta idraulico (Pratica 3016) e concessione demaniale breve per l'anno 2025 relativa alle opere di sistemazione idrogeologica dell'attraversato in subalveo del Fiume Sesia del metanodotto "Borgosesia-Quarona DN 150" in Comune di Borgosesia (VC).



ATTO DD 283/A1820C/2025

DEL 17/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCCB158 - SNAM Rete Gas S.p.A. - Nulla osta idraulico (Pratica 3016) e concessione demaniale breve per l'anno 2025 relativa alle opere di sistemazione idrogeologica dell'attraversato in subalveo del Fiume Sesia del metanodotto "Borgosesia-Quarona DN 150" in Comune di Borgosesia (VC).

Visto che in data 19/12/2024 (nostro prot. n. 60777/A1820C) la SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale - ha richiesto il rinnovo per l'anno 2025 dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della concessione demaniale breve per la realizzazione di una mantellata in corrispondenza dell'attraversamento del Fiume Sesia del metanodotto Borgosesia-Quarona DN 150 in Comune di Borgosesia (VC).

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1018/A1820C/2024 del 14/05/2024.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 918 del 05/04/2011 con la quale il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha rilasciato la concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento in oggetto autorizzato idraulicamente in data 24/11/1978 dal Ministero dei Lavori Pubblici, Magistrato per il Po di Alessandria.

Visto che all'istanza è allegata la relazione del Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Procopio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo Valentia al n. 544A, che attesta che lo stato dei luoghi non è variato rispetto all'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1018/A1820C/2024 del 14/05/2024.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Fiume Sesia, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Visto che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di una mantellata in massi per il rivestimento del fondo alveo del Fiume Sesia, in corrispondenza dell'attraversamento del

Metanodotto Borgosesia-Quarona DN 150 (6") - 12 bar in Comune di Borgosesia (VC).

Visto che lo scopo dell'intervento di rivestimento del fondo alveo è quello di ripristinare, mediante la posa di massi ciclopici, la copertura dell'infrastruttura di trasporto del gas, progressivamente assottigliatasi nel tempo a causa dell'azione erosiva continua del corso d'acqua, come evidenziato dai più recenti rilievi topografici (2020 e 2023), che mostrano un'erosione di fondo alveo ai margini della sponda idrografica destra e appena sotto al piede del rivestimento spondale in massi ciclopici che protegge meccanicamente la medesima sponda. Tale fenomeno erosivo ha provocato una perdita di copertura rispetto alla quota prevista dal progetto di attraversamento.

Visto che la soluzione progettuale individuata prevede la realizzazione di una nuova opera di fondo alveo in massi ciclopici, di pezzatura superiore a 0.70 m³.

Visto che la nuova mantellata avrà un'estensione planimetrica di circa 30 m, per una larghezza di circa 28 m, posata in orizzontale in aderenza al rivestimento spondale in massi posto sulla sponda destra, con uno spessore di circa 2,0 m.

Visto che l'opera sarà adeguatamente raccordata a monte e a valle all'alveo esistente, inoltre perimetralmente sarà realizzata una fondazione in massi di altezza 1,0 m e larghezza 2,0 m circa per garantirne la stabilità.

Visto che l'accesso all'area di intervento sarà previsto da ovest, sfruttando la presenza di una capezzagna non battuta che collega la Strada Provinciale 299 di Alagna alla sponda destra del Fiume Sesia; la viabilità di accesso devierà verso sud, per accedere quindi all'alveo mediante una rampa posta sul rivestimento spondale in massi esistente, rimuovendo alcuni arbusti e altra vegetazione ripariale.

Preso atto che le aree demaniali verranno occupate, per un periodo superiore a 15 giorni e inferiore ad un anno e in base alla tabella A allegata alla l.r. 19/2018 aggiornata con Determinazione Dirigenziale 2656/A1801B del 12/12/2024 il richiedente è tenuto al pagamento del canone di concessione (lettera m – utilizzo temporaneo di aree demaniali per periodi inferiori ad un anno – oltre 15 giorni e fino ad un anno) pari ad Euro 218,00.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte, Servizio Tesoreria di Torino, di Euro 218,00 a titolo di canone 2025 relativo alla concessione breve di cui all'oggetto.

Visto che contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento 10/R/2022 sono state versate le spese di istruttoria pari ad € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay.

Visto che la Provincia di Vercelli, con nota prot. n. 12832/2024 del 24/04/2024, a nostro prot. n. 21068/A1820C del 26/04/2024, ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità all'intervento con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), con alcune prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Visto che esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3, del Regolamento Regionale n. 10/R del

16/12/2022.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;

- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

di confermare l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 alla SNAM Rete Gas S.p.A. per ripristinare, mediante la posa di massi ciclopici, la copertura dell'infrastruttura di trasporto del gas, progressivamente assottigliatasi nel tempo a causa dell'azione erosiva continua del corso d'acqua, secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza.

Di concedere per l'anno 2025 l'utilizzo temporaneo delle aree demaniali afferenti il corso d'acqua "Fiume Sesia" per le opere di sistemazione idrogeologica dell'attraversato in subalveo del Fiume Sesia del metanodotto "Borgosesia-Quarona DN150" in Comune di Borgosesia (VC), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale;
2. per l'esecuzione dei lavori suddetti potranno essere realizzati scavi in presenza di acqua, opere provvisorie e piste su sedime demaniali, adottando i necessari provvedimenti (deviazione temporanea del corso d'acqua, utilizzo di pompe, ecc.) volti ad eliminare il battente idraulico, a non creare turbative idrauliche ed a garantire l'ufficienza idraulica del corso d'acqua;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito in discarica autorizzata;
4. è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2025, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
7. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
8. la ditta SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a

quanto autorizzato;

9. ad avvenuta ultimazione, la ditta SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
10. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà esserne garantita l'officiosità idraulica;
11. durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
12. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica incolumità ;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
14. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
15. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
16. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità fino al **31 dicembre 2025**, eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo Settore e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Geom. Eligio Di Mascio
Dott. Fabrizio Finocchi

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli